

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio di volontariato da parte di singoli cittadini, mentre l'attività di volontariato da parte delle organizzazioni resta disciplinato da specifiche convenzioni ed accordi.

2. Il Comune di Malonno riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato svolta nel territorio comunale. Promuove e favorisce l'apporto di persone singole e gruppi alle iniziative promosse dal Comune e dirette al conseguimento di finalità nel campo sociale, ambientale e della solidarietà civile;

3. Il servizio di volontariato comunale è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita ed investe le attività di cui al successivo punto, nelle quali il Comune ha l'obbligo di intervenire per norme di legge, statutarie o regolamentari e va ad integrare il servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il servizio di volontariato può essere effettuato per i seguenti servizi:

- assistenza e supporto alle manifestazioni culturali, sportive, sociali e ricreative, alle attività di carattere culturale e di carattere sociale ed assistenziale;
- assistenza ad anziani, handicappati e altre categorie emarginate in ausilio al personale dei servizi socio-sanitari;
- attività di supporto presso la biblioteca comunale;
- piccole manutenzioni e/o pulizie di aree verdi, monumenti, aiuole ed aree comunali a verde e cimiteri che non richiedano attestati o qualificazioni specifiche, fatte salve le convenzioni in essere e future con enti e società esterne;
- servizio pedibus per alunni della scuola primaria;

ART. 3- REQUISITI RICHIESTI

1. Le persone che intendono svolgere attività di servizio volontario debbono possedere i seguenti requisiti:

- a) residenza nel Comune di Malonno;
- b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ai 75 anni.

2. Possono svolgere il servizio suddetto anche cittadini pensionati per invalidità o disabili, compatibilmente con la loro condizione fisica.

ART. 4 – FORMAZIONE ALBO VOLONTARI COMUNALI

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'Amministrazione Comunale pubblicherà l'elenco dei settori di attività nei quali si prevede la necessità di utilizzo dei volontari.

2. Le persone interessate invieranno la loro adesione, in carta semplice, al Responsabile del procedimento. Le domande dovranno indicare il possesso dei requisiti richiesti, l'attività che si intende svolgere, la disponibilità giornaliera e di durata del servizio di volontariato offerto.

3. Ricevute le domande e valutati i requisiti, i volontari verranno inseriti in apposito albo dei volontari comunali che verrà pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune.

4. I volontari inseriti nell'albo verranno utilizzati in base ad un piano di impiego concordato con gli interessati, tenuto conto degli interessi, capacità e potenzialità dei singoli.

5. Prima di avviare il servizio, verrà attivato un breve e sintetico momento di formazione al fine di fornire le informazioni di base necessarie.

6. Sarà cura dei Responsabili dei Settori o Uffici informare i volontari sul contenuto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e sull'utilizzo di dispositivi di protezione individuali, ove previsti.

ART. 5 – NATURA DELL' ATTIVITA' DI VOLONTARIATO IMPIEGHI ED OBBLIGHI DEI VOLONTARI

1. L'attività di volontariato non costituisce in alcun modo rapporto subordinato di qualunque tipo, essendo classificabile in attività prestata gratuitamente e volontariamente a favore della collettività senza instaurazione di un rapporto di subordinazione gerarchica, senza vincolo del rispetto di un orario di lavoro prestabilito e senza obbligo di timbratura di cartellino di presenza.

2. Ciascun volontario svolgerà le proprie mansioni secondo le disposizioni assegnate dal Responsabile di Settore di riferimento, non dovrà eccedere e mettere a rischio la propria ed altrui incolumità e dovrà tenere un comportamento adeguato improntato al rispetto ed alla tolleranza, sviluppando lo spirito di solidarietà e servizio nei confronti delle persone e delle istituzioni cittadine.

3. Qualora un volontario, assuma comportamenti gravemente sconvenienti, lesivi per persone o cose, o che in ogni caso possano compromettere o contravvenire all'immagine e/o alle finalità del servizio, si applicano le sanzioni di richiamo o esclusione del servizio stesso.

4. L'affidabilità e la puntualità sono requisiti necessari per chi presta servizio volontario. In caso di impedimento per malattia od altre cause il volontario, nel periodo in cui svolge il servizio, deve dare tempestiva informazione all'ufficio comunale competente.

ART. 6 – DISCIPLINARE

1. All'atto dell'instaurarsi del rapporto fra l'Amministrazione e singoli volontari, questi, unitamente al Responsabile del settore cui verranno assegnati sulla base del piano di impiego concordato, sottoscriveranno un disciplinare, dove venga specificato:

a) per l'amministrazione:

- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti o autonomi;
- la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;

- l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;

b) per i volontari:

- la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per i fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale e può essere interrotta per qualsiasi momento con preavviso di 7 giorni;
- l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dall'amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

Art. 7 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

- I volontari saranno cancellati dagli elenchi:

- a) per loro espressa rinuncia
- b) per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione
- c) per gravi negligenze nello svolgimento delle attività, risultanti da comunicazione scritta del responsabile del Servizio o da parte degli utenti delle prestazioni
- d) per ripetuto ed immotivato rifiuto a svolgere attività per le quali hanno dichiarato disponibilità
- e) al raggiungimento del 75esimo anno di età.

ART. 8 – ASSICURAZIONE E MEZZI

1. I cittadini che svolgono servizio di volontariato comunale sono assicurati a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato, sia eventualmente per la responsabilità civile verso terzi.

2. Il Comune fornirà, a propria cura e spese, al volontario tutti i mezzi, le attrezzature o gli indumenti necessari allo svolgimento del servizio. Tutto il materiale verrà riconsegnato al responsabile in caso di cessazione al servizio. Il volontario sarà inoltre dotato di apposito tesserino di riconoscimento.

ART. 9 – RICONOSCIMENTI

1. Con il fine di valorizzare e stimolare le attività di utilità sociale, l'Amministrazione Comunale:
 - 1.1. adotta idonee iniziative di promozione;
 - 1.2. rilascia attestati che certifichino il servizio offerto;
 - 1.3. riconosce i meriti per la tipologia dei servizi spontaneamente resi;

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.